

Spettabile
FNO TSRM e PSTRP
Via Magna Grecia 30/a
00183 - ROMA

PRECISAZIONE

Prot.04/22 FNO TSRM e PSTRP

Con la presente precisiamo che la polizza n 2019/07/6168073 a contraenza FNO TSRM e PSTRP, che assicura la responsabilità civile professionale degli iscritti che abbiano sottoscritto tale copertura, non subordina l'operatività delle garanzie all'assolvimento degli obblighi ECM da parte degli assicurati fino alla data stabilita dall'emendamento approvato definitivamente dal Senato il 23 dicembre 2021, in sede di conversione in legge del DL 152/2021 (PNRR).

Tale precisazione si rende necessaria anche alla luce del fatto che, all'interno del Decreto-legge per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) recentemente convertito in legge, è stata inserita una norma (all'art.38 bis) che prevede la non efficacia delle polizze assicurative per gli esercenti la professione sanitaria che non abbiano adempiuto almeno al 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua, a decorrere dal triennio 2023-2025.

Più precisamente, l'Art. 38-bis. – rubricato (“Disposizioni in materia di formazione continua in medicina”) – stabilisce: “1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”.

Sul punto è il caso di sottolineare che il riferimento “a decorrere dal triennio formativo 2023-2025” implicherebbe che, **solo a partire dal gennaio 2026 sarebbe possibile dare rilievo “all'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile”.**

Siamo, pertanto, in attesa di conoscere le concrete modalità di attuazione dell'art. 38 bis del decreto, come più sopra riportato.

ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.
Fabrizio BUZZI

Genova, 14 febbraio 2022